



Terme di Sciacca S.p.A

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.15 DEL 23/12/2019

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL' AVV. LUCIANO AUGELLO CONTRO CRAPARO GIACOMA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre, in Sciacca, il Dott. Carlo Turriciano, liquidatore della Terme di Sciacca S.p.A.;

VISTO il verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 con il quale lo scrivente è stato nominato Liquidatore della Società;

VISTI i verbali dell'Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 e del 05/08/2011 di nomina del Liquidatore Unico della Società e di autorizzazione della gestione provvisoria e di proseguimento delle attività sociali;

PREMESSO

- che alla Società "Terme di Sciacca S.p.A. in L.O." -, in data 28 settembre 2015, è stato notificato un ricorso ex art. 414 c.p.c. afferente il giudizio di cui al RG n°804/2015 pendente innanzi il Tribunale civile di Sciacca - sezione Lavoro, dott.ssa Anna Guidone, promosso dalla sig.ra Craparo Giacoma;

VISTA la delibera n. 25 del 13/10/2015 di incarico all'Avv. Alfonso Fiorica a rappresentare e difendere la società nel procedimento civile di cui sopra intentato dalla sig.ra Craparo Giacoma;

PREMESSO

- che con sentenze n.188/2018 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca ha rigettato il ricorso;

- che all'Avv. Alfonso Fiorica, assistente legale della Società "Terme di Sciacca S.p.A. in L.O." -, in data 26 luglio 2018, è stato notificato da parte della Sig.ra Giacoma Craparo un ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n.188/2018;

VISTA la PEC del 06/12/2019 con la quale l'Avv. Alfonso Fiorica comunicava che per sopravvenuti motivi professionali non poteva assistere la società nel procedimento in appello di cui sopra;

CONSIDERATO che occorre costituirsi al più presto nei giudizi e quindi nominare un nuovo legale;

VISTA la richiesta di preventivo, prot. 466/2019, trasmessa all'avvocato Luciano Augello;

VISTO il preventivo, prot. 471/2019, inviato dall'Avvocato Augello, che ha offerto l'importo di € 2.000,00, oltre oneri come per legge;

CONSIDERATO

- che l'udienza di prima comparizione è stata fissata per il 09 Gennaio 2020;

- che si rende necessario costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi giuridici della Società dinanzi alle pretese creditizie della Sig.ra Craparo Giacoma;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato per ultimo dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro non è richiesta la qualificazione;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, prevede la possibilità di effettuare acquisti in via

Terme di Sciacca S.p.A

Via Agatocle n.2 - 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 - Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



Terme di Sciacca S.p.A

autonoma, a prescindere dal procedimento CONSIP, sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede che fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta), pur potendo procedere ad affidamento diretto, data la particolarità della prestazione richiesta ed in presenza di una pluralità di operatori, si é preferito procedere previa consultazione di tre operatori del ramo, effettuata attraverso forme semplificate, finalizzate ad acquisire preventivi da porre a confronto, ai fini della scelta dell'affidatario;

CONSIDERATO che, nel caso delle acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del minor prezzo;

RILEVATO altresì che, pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico mediante confronto tra due o più preventivi, appare opportuno affidare l'incarico in questione all'avvocato Luciano Augello, sia per l'indiscussa professionalità dello stesso, attestata dal curriculum professionale che si allega alla presente, sia per l'esperienza acquisita avendo già accertato in vari momenti lo stato d'uso dell'immobile;
tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

ART. 1 – Affidare l'incarico di assistenza legale della Società all'Avv. Augello Luciano del foro di Sciacca delegandolo a rappresentarla e difenderla nell'ambito del procedimento promosso dalla Sig.ra Giacomina Craparo dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti per i motivi indicati in premessa, conferendogli al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge;

ART. 2 – Approvare i rapporti tra questa Società ed il professionista incaricato, anche sotto il profilo economico, che rimangono disciplinati dall'art.2222 e ss. cod. civ. attraverso apposito contratto di attribuzione incarico professionale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che le parti si impegnano a sottoscrivere fin da adesso.

ART. 3 – Stabilire un compenso forfettario all'Avv. Augello Luciano di € 2.000,00 oltre a quanto dovuto per legge.

ART. 4 - di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

ART. 5 - di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

IL LIQUIDATORE
(Dott. Carlo Turriciano)

Terme di Sciacca S.p.A
Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA
Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208
P.IVA 02432200844